

NORMATIVA TICKET CURE TERMALI

Ogni cittadino italiano ha diritto a 12 giorni di terapie termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale presentando semplicemente, all'accettazione delle Terme, la ricetta del proprio medico di famiglia o dello specialista indicante la diagnosi e le terapie termali. L'impegnativa costituisce titolo valido per un ciclo di terapie termali gratuite, salvo normativa ticket. Gli importi qui di seguito indicati sono validi per tutte quelle categorie che non superano determinate fasce di reddito.

Pazienti non esenti - pagano la quota fissa di euro 55,00:

- i cittadini di età compresa fra i 6 e i 65 anni di età non compiuti

Pazienti parzialmente esenti - pagano la quota fissa di euro 3,10:

- i cittadini di età inferiore ai 6 anni o oltre i 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente, non superiore a 36.151,98Euro;

- i titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 e fino a 11.362,05 € con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico;

- I titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 8.263,31 e fino a 11.362,05 € con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico;

- I disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 8.263,31 e fino a 11.362,05 € con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico;

- Gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a

- Gli invalidi di servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologie invalidante;

- Gli invalidi civili dal 67% al 99%;

- Gli invalidi civili con assegno di accompagnamento;

- Gli invalidi del lavoro dal 67% al 79%;

- Gli invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;

- Ciechi e sordomuti di cui all'art.6 e 7 della legge 482/68;

- Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a non titolari di pensioni diretta vitalizia;

- Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a non titolare di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;

- Portatori di patologie neoplastiche maligne;

- Esenti per patologia solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante;

Pazienti totalmente esenti - non pagano la quota fissa di € 3,10

- Gli invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia;
- Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a, titolari di pensione diretta vitalizia, per le prestazioni correlate alla patologia invalidante;
- Gli invalidi per servizio appartenenti alla Ia categoria;
- Gli invalidi civili al 100%;
- Gli invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- I grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all'80%;
- I ciechi assoluti.